

Nonna, zia, madre e sorella di Valpreda: per il P.M. mentono tutte

Accusate per l'alibi del giorno dopo

Ma ci sono anche degli estranei che sostengono le stesse cose dei parenti - Perché i testi romani sono più credibili di quelli milanesi? - La sconcertante tesi secondo cui Valpreda avrebbe organizzato da solo i cinque attentati a una perizia per accertare se è sano di mente - Nel 1953 il ballerino tentò di uccidersi tagliandosi le vene

ROMA, 10 marzo I familiari di Valpreda sono stati incriminati per falsa testimonianza dal P.M. Occorsio: così la zia, Rachele Torri, la madre, Eire Lovati, la sorella Maddalena, la nonna Olimpia Lovati, sono ora accusate di aver cercato di coprire le mosse di Pietro Valpreda sia per quanto riguarda il giorno della strage, sia per il sabato e la domenica successivi. Vi sono, inoltre, una serie di richieste presentate dallo stesso P.M. che fanno apparire sconcertante la strada che sta imboccando l'inchiesta: soprattutto la richiesta di rinviare il capo d'accusa contro il ballerino, attribuendogli il ruolo di organizzatore di tutti gli attentati, e nello stesso tempo la richiesta di una perizia psicofisica su Valpreda, forse per dimostrare che il ballerino è

me che l'accusa riguarda l'alibi contestato di sabato e domenica: a Roma ci sono una serie di testimoni, nell'ambiente dell'Ambra Jovirelli, i quali sostengono che Valpreda quei giorni era nella capitale. A Milano invece ce ne sono altri per i quali il ballerino non si è mosso dalla città lombarda.

ne che l'accusa riguarda l'alibi contestato di sabato e domenica: a Roma ci sono una serie di testimoni, nell'ambiente dell'Ambra Jovirelli, i quali sostengono che Valpreda quei giorni era nella capitale. A Milano invece ce ne sono altri per i quali il ballerino non si è mosso dalla città lombarda.

Ora, quindi, non si capisce perché i testimoni romani dovrebbero essere più credibili di quelli milanesi, e inoltre perché mai (se si ragguinza la certezza che questi ultimi menziono) si incriminano soltanto i familiari e non gli estranei.

Certo, ci può essere una spiegazione di carattere psicologico: la gente può rassegnare senza troppe sorprese l'incriminazione dei familiari perché esiste un motivo per il quale potrebbero mentire. Se invece ci sono di mezzo estranei,

Ma andiamo con ordine. L'incriminazione per falsa testimonianza di Rachele Torri riguarda, ovviamente, il giorno della strage. «Era a letto con la febbre» ha sostenuto la zia. Di contro c'è il riconoscimento del tassista. E quindi si può capire, sul piano del ragionamento dell'accusa, perché si arriva all'incriminazione di Rachele Torri. Per gli altri familiari il discorso invece è molto meno comprensibile. Si presu-

nei il discorso cambia: perché dovrebbero mentire? quale motivo li può spingere? In ogni caso si vedrà in seguito se l'accusa contro i familiari di Valpreda è destinata a cadere o meno: sembra probabile comunque che non si arrivi all'arresto delle quattro donne, tenendo conto della situazione.

La «stranezza» di queste incriminazioni non è la sola nell'inchiesta: ancora più sconcertante è la modifica del capo di imputazione per Valpreda. Il ballerino viene ora accusato, secondo il P.M., di essere stato l'organizzatore degli attentati di Roma e Milano. E i mandanti? I finanziatori? I fabbricanti d'ordigni? Niente, adesso Valpreda (il quale è uscito dal carcere appena due settimane prima) diventa, nello stesso tempo ideatore, finanziatore, fabbricante, esecutore materiale, e «piagatore» di quelli del «22 Marzo». Veramente si può sostenere che ha fatto tutto Valpreda? Veramente si può sostenere che non c'era nessun piano preciso, nessuno scopo, nessuna organizzazione?

Questa richiesta, in verità, può far sorgere il dubbio che si ripieghi sulla soluzione «Valpreda organizzatore» perché non si è riusciti a trovare nessuno che entrasse nei panni dell'ideatore degli attentati. Resta da vedere, comunque, se Valpreda può entrare in questi stessi panni. E c'è un'altra richiesta del P.M. che sembra smontarlo: quella di un esame psico-fisico cui sottoporre Valpreda

Un esame la cui natura sembra praticamente di carattere psichico, con domande di questo tipo: fino a che punto il morto di Butiger può aver influito sul comportamento psichico di Valpreda? Oggi, a Palazzo di Giustizia, c'era qualcuno che autorevolmente sosteneva «la follia» del ballerino prendendo spunto da uno degli ultimi verbali. Infatti, in questi giorni, Valpreda è stato sottoposto a nuovi interrogatori: e in uno di questi ha detto di aver tentato il suicidio nel '53 (vale a dire 17 anni fa), tagliandosi le vene.

Non è certo un granché per parlare di «follia». Ma ammettendo per ipotesi che i verbali si dimostrino di parte contraria, allora proprio non si capisce come si può attribuire a un matto l'organizzazione di ben cinque attentati, nella stessa ora, in due città diverse, con bombe «mai viste prima in Italia». La richiesta di un esame psico-fisico è stata avanzata anche per Mander (ed era scartato, trattandosi di un minorenne) e per Bagnoli: in questo caso non si sa in base a quali considerazioni.

Tutte queste richieste dovranno ora essere accolte o meno dal giudice istruttore Cudillo. E per quanto riguarda l'incriminazione dei familiari c'è da chiarire che questa è possibile in quanto, durante gli interrogatori, i congiunti erano stati avvertiti della facoltà loro concessa di

Un documento del «Comitato degli avvocati»

MILANO, 10 marzo

In relazione all'incriminazione dei testi milanesi per falsa testimonianza il Comitato degli avvocati contro la repressione sottolinea la coincidenza dei tempi dell'inchiesta giudiziaria con quelli della difficile trattativa per la formazione del governo e la chiara prevalenza di valutazioni politiche nella scelta dei primi.

Risulta infatti che non vi sia alcun nuovo elemento tale da giustificare l'incriminazione, senza considerare che essa coinvolge anche Rachele Torri la cui testimonianza non contraddice neppure quella dei testi romani.

L'incriminazione dei testi, sempre secondo gli avvocati — ha la funzione di porre fin da ora, almeno di fronte all'opinione pubblica, le testimonianze sfavorevoli all'accusa in condizioni di inferiorità e di minore credibilità rispetto alle altre.